



COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.45

OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.G.C. CON VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. N. 56/77

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, addì **TRENTA**, del mese di **NOVEMBRE**, alle ore **18:30**, nella sala del consiglio comunale Via Foscolo n. 4, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica, di Prima convocazione, **IL CONSIGLIO COMUNALE**, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
BOCCARDO STEFANO	Sì	COSTANZO ANTONIO	No - Giust.
SPATRISANO ANTONIO	Sì	MELINO FIORENZO	Sì
LAMBERTO CHIARA	Sì	VETTORELLO ALESSANDRO	Sì
FIUME TERESA	Sì	LOMAZZO ANTONIO	Sì*
ROLLE' MICHELE	Sì		
LOMBINO NAZARENO	Sì		
DI TOMMASO GIOVANNI	Sì		
MAINA PIERO	Sì		
BONGIOVANNI DOMENICO	Sì		
		Totale Presenti	12
		Totale Assenti	1

* presente dalle ore 18,35.

Assume la Presidenza **SPATRISANO ANTONIO**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. **MATTIA Salvatore**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n° 54 del 23/11/2017 dell'AREA TECNICA avente per oggetto: **“ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.G.C. CON VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. N. 56/77”**

Il Presidente del Consiglio comunale informa che, dato il carattere tecnico della trattazione, saranno invitati a relazionare anche i professionisti incaricati della redazione della variante in oggetto. Chiarisce pertanto le modalità di discussione con una preliminare esposizione dell'assessore competente, una successiva trattazione tecnica, integrata dalle eventuali considerazioni dell'assessore e invita i consiglieri a non interrompere l'esposizione, ma a prendere nota delle eventuali richieste di chiarimenti da formulare in un unico intervento.

Esponde l'argomento l'Assessore Rollè informando che la necessità di una revisione delle NTA è emersa dal fatto che nel tempo si sono succedute diverse varianti parziali (ben 6) oltre ad una strutturale che hanno aggiunto o modificato norme senza però armonizzarle. Ciò ha comportato per gli uffici e i professionisti che devono applicarle alcune criticità. Chiarisce che le modifiche apportate interessano specifici e puntuali punti delle NTA e non modificano l'impianto del PRGC, pertanto esse rientrano nell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. Si è partiti un paio di anni fa invitando i professionisti locali ad evidenziare le criticità riscontrate e ci sono state un paio di osservazioni con più punti. Sono state quindi apportate le modifiche e, un mese fa, il progetto è stato presentato ai capigruppo e ai professionisti (pur constatando, con dispiacere, che non tutti i professionisti invitati hanno poi partecipato). Gli obiettivi principali della variante sono: 1. favorire l'univocità interpretativa delle norme del PRGC; 2. aggiornare le prescrizioni alle leggi nel frattempo sopravvenute; 3. promuovere il recupero dei sottotetti. In merito a quest'ultimo aspetto evidenzia che spesso i sottotetti vengono realizzati come non abitabili per essere però poi utilizzati come abitabili: si vuole allora fornire una via di regolarizzazione secondo le possibilità del tessuto urbano esistente (ottenendo altresì che la regolarizzazione avvenga con il pagamento dei dovuti oneri di urbanizzazione e senza consumare altro suolo, perfettamente in linea con quanto disposto dal Piano Territoriale Regionale e dal Piano di Coordinamento Provinciale 2 di Torino). A questo punto cede la parola all'ing. Sandrone e all'Arch. Ferrato per l'illustrazione tecnica.

L'ing. Sandrone informa preliminarmente che la modifica in oggetto si inserisce in un contesto più ampio che comporterà una successiva ed imminente variazione del Regolamento edilizio per cui le variazioni introdotte vanno lette anche nell'ottica di tale nuova revisione normativa. Richiama quindi l'iter di approvazione previsto dall'art. 17, comma 5 della L.R. n. 56/77 ed evidenzia l'importanza del contributo dei cittadini chiamati ad esprimere le loro osservazioni, potendo così fornire un importante apporto costruttivo. Fornisce infine alcune precisazioni tecniche in materia di recupero di dei sottotetti e delle fasce di rispetto. Quindi cede la parola all'arch. Ferrato per una più dettagliata illustrazione delle norme modificate.

L'arch. Ferrato illustra le modifiche apportate alle NTA, evidenziate con il carattere rosso nell'allegata relazione illustrativa, e qui di seguito sintetizzate:

- art. 8: si tratta adeguamenti necessari per rendere conforme la prescrizione normativa alla legge sovraordinata (nello specifico, le norme del T.U. edilizia);
- art. 9: vengono introdotte delle precisazioni per superare alcune criticità sollevate dagli uffici e favorire una interpretazione univoca. Ciò avviene ad esempio con la definizione degli "spazi aperti" quali le scale di accesso in edifici plurifamiliari (in merito interviene l'Assessore Rollè evidenziando le criticità emerse in diverse pratiche edilizie nel dubbio se computare o meno i pilastri e quindi gli elementi strutturali necessari al sostegno della porzione di edificio). Viene quindi effettuato un chiarimento sul calcolo delle altezze

(l'assessore Rollè evidenzia che anche in questa materia erano emerse alcune problematiche nelle pratiche edilizie, in particolare in merito ai c.d. "finti cornicioni"); ulteriore precisazione viene fatta in merito al calcolo dei volumi. Relativamente a quest'ultimo punto interviene anche l'ing. Sandrone chiarendo che, vista la "tentazione" all'uso dei sottotetti, la nuova norma costituisce una guida per un loro legittimo utilizzo;

- Art. 10: le precisazioni introdotte mirano a superare delle problematiche frequentemente affrontate dagli uffici;
- Art. 12: viene ridefinita la norma sulle distanze dalla sede ferroviaria rimandando a quanto previsto dal DPR 753 del 11 luglio 1980;
- Art. 20: si introduce una piccola modifica sui cancelli di accesso carraio (l'Assessore Rollè evidenzia come la modifica sia tutt'altro che banale perchè la previsione dei soli cancelli scorrevoli poneva delle problematiche per le altre tipologie, come quelli motorizzati o a battente);
- Art. 25: è stato eliminato l'obbligo di convenzione per il permesso di costruire in merito alla zona S17 (l'Assessore chiarisce che la ragione di tale modifica risiede nel fatto che, essendo il relativo territorio già completamente urbanizzato, risulta difficile individuare ulteriori elementi da convenzionare. Tra l'altro con la proprietà esiste già una convenzione che disciplina i rapporti tra le parti. Ricorda che permane comunque l'obbligo di permesso di costruire, seppure non convenzionato).
- Art. 38: viene introdotto l'obbligo, per alcune categorie di edifici, della predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli (l'assessore Rollè spiega che tale norma dovrebbe più correttamente trovare collocazione nel Regolamento edilizio, come rilevato anche dai professionisti, ma che, nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento, si è ritenuto comunque di inserirlo tra le norme transitorie stante quanto disposto dal decreto legislativo n.257 del 2016 che prevede l'applicazione della norma da dicembre 2017).

Terminata l'esposizione tecnica e politica, l'Assessore Rollè ribadisce che si tratta di un testo suscettibile di migliorie eventualmente segnalate nel corso della procedura.

Interviene il Consigliere Melino ritenendo positivo l'aver voluto risolvere le problematiche emerse. Si dice soddisfatto per il lavoro presentato e dispiaciuto per la scarsa partecipazione dei professionisti locali (sia in occasione dell'apposito incontro di cui prima si diceva, che all'odierna seduta consiliare).

Il Consigliere Bongiovanni chiede ai tecnici alcuni chiarimenti e in particolare l'effetto pratico della modifica sui pozzi.

L'ing. Sandrone chiarisce che la norma originaria per le caratteristiche proprie della fascia di rispetto circolare comportava una sostanziale inedificabilità assoluta del territorio coinvolto mentre l'introduzione della possibilità di una diversa modulazione geometrica riduce quell'effetto.

Esauriti gli interventi il Sindaco ringrazia l'ing. Sandrone e l'Arch. Ferrato per il lavoro svolto ed estende il ringraziamento anche ai professionisti locali presenti in sala.

Esaurita la discussione;

Ritenuto di provvedere in merito;

Per quanto su indicato;

Richiamato il Vigente Statuto Comunale;

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal competente responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000, dato atto che la deliberazione in oggetto non comporta alcun riflesso diretto o indiretto sul patrimonio o sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente per cui non necessita il parere di regolarità contabile e visto il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 52 comma 2 dello Statuto;

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta e con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 12
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 12
VOTI FAVOREVOLI	N. 12
VOTI CONTRARI	N. 0
ASTENUTI	N. 0

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n° 54 del 23/11/2017 dell'AREA TECNICA avente per oggetto: **“ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.G.C. CON VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. N. 56/77”**

Successivamente, con separata votazione espressa in forma palese e con il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 12
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 12
VOTI FAVOREVOLI	N. 12
VOTI CONTRARI	N. 0
ASTENUTI	N.0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000 per ragioni di urgenza relativi alla rapida definizione del procedimento.



COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana Torino

PROPOSTA N 54

CONSIGLIO COMUNALE

DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL' AREA TECNICA

L'ASSESSORE

L'ISTRUTTORE

CANDIOLO, LI 23/11/2017

**OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.G.C.
CON VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S. AI
SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. N.
56/77**

Premesso che il Comune di Candiolo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n. 89-30562 del 25/07/1989 e modificato con:

- Variante strutturale n.1 ex art.17, Lur 56/77, approvata con DGR n. 66-1523 del 12.11.1990;
- Variante strutturale n.2 ex art.17, comma 4, Lur 56/77, approvata con DGR n.5-3971 del 24.9.2001;
- Variante ex art.17, comma 7, Lur 56/77 n. 1, approvata con DCC n. 29 del 21.5.2002;
- Variante ex art.17, comma 7, Lur 56/77 n. 2, approvata con DCC n. 64 del 21.10.2002;
- Variante ex art.17, comma 7, Lur 56/77 n. 3, approvata con DCC n. 29 del 26.5.2006;
- Variante ex artt.17 e 40, Lur 56/77, approvata con DGR n. 10-9528 del 2.9.2008;
- Variante ex art.17, comma 7, Lur 56/77 n. 4, approvata con DCC n. 57 del 28.9.2010;
- Variante ex art.17, comma 7, Lur 56/77 n. 5, approvata con DCC n.31 del 31.7.2013;
- Variante Strutturale n.3 L.R.1/07, approvata con DCC n.1 del 12.2.2014;
- Variante ex art.17, comma 7, Lur 56/77 n.6, approvata con DCC n.55 del 30/11/2015;

Rilevato che:

- la gestione dello strumento urbanistico vigente da parte degli uffici comunali e l'applicazione dello stesso ad opera dei professionisti e degli operatori agenti sul territorio ha evidenziato nel tempo alcune criticità o incongruenze presenti in particolare nelle norme del piano regolatore vigente;
- per tale motivo l'Amministrazione comunale ha ritenuto necessario intervenire con un'apposita Variante per risolvere tali criticità;
- in particolare si è reso necessario un affinamento o correzione di aspetti puntuali all'interno di alcuni articoli normativi per consentire una più ampia operabilità sul territorio ed una più facile gestione delle pratiche per gli uffici comunali e, al contempo, si è colta l'occasione per l'aggiornamento dello strumento urbanistico vigente ad alcune disposizioni sovraordinate;

Dato atto che:

- in ragione di tale situazione, con delibera di Giunta Comunale n.145 del 10.11.2016 è stato dato mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di procedere per il conferimento dell'incarico ad un professionista, qualificato in urbanistica, per la redazione della variante Parziale al P.R.G.C. mediante la revisione e l'affinamento delle norme Tecniche di Attuazione e di definire la convenzione che regolerà l'espletamento dell'incarico;
- con determinazione n. 120 del 14.11.2016 è stato conferito l'incarico in oggetto allo studio Mellano Associati, nella persona dell'ingegnere Giorgio Sandrone.

Dato atto che gli obiettivi della Variante sono riassumibili nelle seguenti azioni:

- promozione del recupero dei sottotetti esistenti;
- favorire l'univocità interpretativa delle norme di piano regolatore;
- aggiornare alcuni aspetti della normativa di piano a disposizioni di legge vigenti;

Visti i seguenti elaborati costituenti la Variante Parziale n.7 al PRGC vigente trasmessi dall'Ing.Sandrone Girogio con nota prot.n.14393 del 17.11.2017:

- Elaborato 1 - Relazione Illustrativa della Variante Parziale n.7; - all.1
- Elaborato 2 - Norme Tecniche di Attuazione - Documento Coordinato del P.R.G.C. con le modifiche inserite con la Variante Parziale n.7 (stralcio); - all.2
- Tavola 1 - Assetto urbanistico ed azzonamento del territorio comunale - sc.1:5.000; - all.3
- Tavola 2.1 - Assetto urbanistico - Azzonamento (centro abitato) - scala 1:2.000; - all.4
- Tavola 2.2 - Assetto urbanistico - Azzonamento (parte ovest territorio comunale) - sc.1:2.000; - all.5
- Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a V.A.S. della Variante Parziale n.7. - all.6

Ritenuto che i documenti presentati sono conformi agli obiettivi determinati dall'Amministrazione comunale;

Visto l'art.17, comma 5 della L.R. n. 56/77 che individua le condizioni per qualificare una Variante come Parziale;

Visto il successivo comma 7 ai sensi del quale la deliberazione di adozione della Variante Parziale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del P.R.G.C. vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f) riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga;

Ritenuto che la variante in oggetto rientra nel campo di applicazione della citata norma in quanto:

- a) l'impianto strutturale del P.R.G. vigente non è stato modificato in quanto le modifiche normative apportate risultano conformi alla struttura del piano regolatore e integrate nel quadro normativo esistente;
- b) l'oggetto della Variante non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale e non genera situazioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale, non ricade all'interno di vincoli nazionali e regionali posti a tutela di emergenze storiche, artistiche, paesaggistiche, ambientali e idrogeologiche, e di conseguenza non sono state apportate variazioni ai suddetti strumenti urbanistico-ambientali;
- c) la Variante 7 non riduce la quantità globale delle aree a servizi di cui all'articolo 21 e 22, che risultano pari a quelle previste dal P.R.G.C. vigente;
- d) la Variante 7 non aumenta la quantità globale delle aree a servizi di cui all'articolo 21 e 22, che risultano pari a quelle previste dal P.R.G.C. vigente;
- e) la Variante 7 non interviene sulla capacità insediativa residenziale prevista dal P.R.G.C. vigente, pertanto non si apportano modifiche alla CIRT di piano regolatore.

Al riguardo si precisa che la modifica introdotta al comma 8 dell'art.10 delle NTA non risulta afferente nuove unità abitative, in quanto si configurano quali pertinenza dell'unità immobiliare sottostante. Inoltre l'ampliamento previsto risulta già compreso all'interno dell'ampliamento ammesso dal piano vigente per le zone di tipo B, secondo le specifiche di cui all'art. 18, comma 4, lettera b) delle N.T.A. del P.R.G.C.;

- f) la Variante 7 non interviene su area a destinazione produttiva, direzionale, commerciale, turistico-ricettiva pertanto non incrementa né le superfici territoriali ad asse afferenti né gli indici previsti dal P.R.G.C. vigente;
- g) la Variante 7 non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G.C. vigente;
- h) la Variante 7 non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti. Dato atto inoltre che la Variante in oggetto non prevede l'introduzione di previsioni insediative ai sensi dell'art. 17 comma 6 LR 56/77.

Evidenziato:

- ai sensi dell'art.15, comma 15, lett.a) della L.R.56/77, che la capacità insediativa residenziale definitiva di cui all'art.20 della stessa Legge, è pari a: 7719 abitanti;

pertanto, il saldo, compresi gli standard urbanistici, risulta invariato rispetto ai contenuti della Variante Strutturale n.3 L.R.1/07, approvata con DCC n.1 del 12.2.2014.

Richiamato il comma 8 della L.R. n. 56/77 ai sensi del quale le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica di assoggettabilità alla V.A.S.. Nel caso in cui il P.R.G.C. oggetto di variante sia stato sottoposto alla V.A.S., la verifica di assoggettabilità e la eventuale V.A.S. sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione;

Vista la L.R. n.40 del 14.12.1998 e s.m.i. “disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, ed in particolare l'art.20 inerente la compatibilità dei piani e dei programmi;

Visto il D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i. “norme in materia ambientale”, ed in particolare la parte seconda, sostituita integralmente dal D.Lgs n.4 del 16.01.2008 inerente le procedure per la valutazione ambientale strategica, in recepimento della direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27.06.2011.

Preso atto inoltre che sulla base del P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art.17 comma 8 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. la presente Variante Parziale deve essere posta alla Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica);

Dato atto che nel presente procedimento i soggetti coinvolti sono i seguenti:

- Autorità proponente: Comune di Candiolo;
- Autorità precedente: Comune di Candiolo;
- Autorità competente per la V.A.S. Comune di Candiolo;

Soggetti competenti in materia ambientale, individuati con apposita Delibera di Giunta:

- Città Metropolitana di Torino – Servizio Valutazione Impatto Ambientale;
- A.S.L. TO5;
- A.R.P.A. – Agenzia Regionale Protezione Ambiente di Torino.

Precisato che ai fini del procedimento di Verifica di V.A.S., il Comune di Candiolo è dotato di Organo tecnico comunale di V.A.S., istituito ai sensi dell'art.7 della L.R. 40/98.

Dato atto che la presente Variante Parziale n.7 al P.R.G.C. e la Relazione Tecnica di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. sono compatibili e coerenti con gli strumenti di pianificazione

territoriale e ambientale sovracomunali nonché ai piani settoriali vigenti, in particolare con il P.T.C.2, il P.T.R. e il P.P.R.;

Tutto ciò premesso e considerato

SI PROPONE

di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. n.56 del 1977, la Variante Parziale n.7 al P.R.G.C. costituita dai seguenti elaborati:

- Elaborato 1 - Relazione Illustrativa della Variante Parziale n.7;
- all.1
- Elaborato 2 - Norme Tecniche di Attuazione - Documento Coordinato del P.R.G.C. con le modifiche inserite con la Variante Parziale n.7 (stralcio);
- all.2
- Tavola 1 - Assetto urbanistico ed azzonamento del territorio comunale - sc.1:5.000;
- all.3
- Tavola 2.1 - Assetto urbanistico - Azzonamento (centro abitato) - scala 1:2.000;
- all.4
- Tavola 2.2 - Assetto urbanistico - Azzonamento (parte ovest territorio comunale) - sc.1:2.000;
- all.5
- Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a V.A.S. della Variante Parziale n.7. - all.6

Di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5, 6, 7, 8 e 11 dell'art.17 della Legge regionale n.56/77 e ss.mm.ii. così come dettagliato in premessa;

Di dare atto che:

- *ai sensi dell'art.15, comma 15, lett.a) della L.R.56/77, la capacità insediativa residenziale definitiva di cui all'art.20 della stessa Legge, è pari a: 7719 abitanti;*

pertanto, il saldo, compresi gli standard urbanistici, risulta invariato rispetto ai contenuti della Variante Strutturale n.3 L.R.1/07, approvata con DCC n.1 del 12.2.2014.

Di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto della modifica, è conforme e coerente agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica sovracomunali nonché ai piani settoriali vigenti, in particolare con il P.T.C.2, il P.T.R. e il P.P.R.;

Di dare atto che la presente variante viene assoggettata alla procedura V.A.S. con lo svolgimento della verifica di assoggettabilità alla V.A.S. contestualmente alla fase di adozione della variante stessa con la "Relazione Tecnica", che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, così come previsto dalla D.G.R. n.25-2977 del 29.02.2016 "disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica" e in particolare Allegato 1, modello "J1";

Di precisare che le previsioni e modificazioni contenute nella presente Variante Parziale al P.R.G.C. vigente - Variante n.7 risultano coerenti con il Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R.n.233-35836 del 03.10.2017, così come specificato nella Relazione Illustrativa e nella Relazione Tecnica di Assoggettabilità V.A.S.;

Di dare mandato al Responsabile del Procedimento a tutte le incombenze derivanti dal presente atto e in particolare:

- la pubblicazione sul sito e sull'Albo Pretorio informatico comunale per trenta giorni consecutivi, dando atto che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse anche in campo ambientale; e di procedere a pubblicare apposito Avviso di avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a Vas della Variante parziale n. 7 al Prg vigente;
- di trasmettere la presente documentazione alla Città Metropolitana di Torino, A.S.L. TO5 ed all'A.R.P.A. di Torino per acquisire il parere di competenza anche in campo ambientale.

di rendere la presente, per l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art.134 del T.U.E.L. 18.08.2000 n.267.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato digitalmente
SPATRISANO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Dott. MATTIA Salvatore

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge

Candiolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE